

TRA

E

PREMESSO CHE

2. Il Gestore, pertanto, provvede all'esercizio del servizio affidato secondo il regime giuridico riconducibile al modello dell'*in house providing* in adempimento alle sopra citate deliberazioni, modello che consente all'Ente Territorialmente Competente di esercitare un controllo sull'operato del Gestore analogo a quello esercitato sui propri uffici evidenziando che l'affidamento *in house providing* offra le migliori garanzie in materia di procedure partecipative.
3. Il Gestore risponde a tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore per poter acquisire servizi mediante l'istituto dell'*in house providing*.
4. Si rende necessario disciplinare i rapporti tra l'Ente Territorialmente Competente e il Gestore nell'ambito dei servizi affidati e di quelli che, pur rientranti nell'ambito dei servizi di igiene ambientale o a questi collegati, il Gestore è disponibile ad erogare a richiesta del Comune in qualità di Socio affidante e nella sua qualità di Ente Territorialmente Competente.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti concordano quanto segue:

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) *ratione temporis* vigente e le seguenti definizioni:
 - **Disciplinare tecnico** è il documento allegato al contratto di servizio che contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato (Allegato 02_Disciplinare Affidamento Servizio);
 - **Parti** sono il l'Ente Territorialmente Competente e Servizi Comunali s.p.a. - gestore del

servizio che sottoscrivono il presente contratto;

- **Servizio affidato** sono i servizi di igiene ambientale e le singole attività che li compongono, affidati al gestore ai sensi della normativa pro tempore vigente.

Articolo 2 - Oggetto

1. I servizi oggetto di affidamento si configurano come pubblici servizi di interesse generale e, pertanto, non potranno essere abbandonati o sospesi, salvo casi di forza maggiore.
2. La gestione dei servizi affidati al Gestore potrà avvenire sia tramite forme di gestione diretta sia tramite contratti con terze parti, da stipularsi nel rispetto della normativa *medio tempore* vigente in tema di appalti pubblici che il Gestore è tenuto ad applicare, o tramite forme miste di gestione.
3. Con il presente contratto, pertanto, le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
4. Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, l'Ente Territorialmente Competente si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:
 - a) adottare procedure partecipate – anche nell'ambito di quanto previsto dall'art. 16/bis (commissione paritetica/statuto) che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
 - b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;

- c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.
5. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 3, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:
- a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dall'Ente territorialmente competente in attuazione della normativa vigente;
 - b) realizzare gli obiettivi previsti dall'Ente Territorialmente Competente (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
 - c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 4, lettera a), del presente contratto, fornendo all'Ente Territorialmente Competente tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione *pro tempore* vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;
 - d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

Articolo 3 - Perimetro del servizio affidato

1. Il servizio affidato al Gestore mediante il presente contratto è descritto nel Disciplinare Tecnico che forma parte integrante e sostanziale del presente documento.
2. La Parte Prima **dell'Allegato A)** definisce le modalità operative con le quali i servizi verranno erogati.
3. La Parte Seconda **dell'Allegato A)** definisce:
 - a. la previsione di costo per gli esercizi futuri sulla base dei servizi richiesti dall'Ente

Territorialmente Competente;

- b. la previsione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti raccolti;
 - c. la previsione dei ricavi per la vendita dei rifiuti valorizzabili in termini finanziari.
4. Riporta inoltre i servizi di igiene ambientale, o quelli a questi ricollegabili, con i relativi costi unitari, che il Gestore è in grado di garantire qualora venissero richiesti dall'Ente Territorialmente Competente.
5. I servizi indicati **nell'Allegato 2 Allegato A - parte seconda**, ancorché non richiesti da parte dell'Ente Territorialmente Competente alla data di sottoscrizione del presente atto, potranno essere attivati successivamente alle condizioni in vigore al momento dell'affidamento e previo accordo operativo con il Gestore.
6. Le Parti concordano che anche eventuali nuovi o diversi servizi attinenti alle materie oggetto del contratto, attualmente non riportati **nell'Allegato 2 Allegato A - parte seconda**, ma resi disponibili successivamente dal Gestore, potranno essere integrati previa approvazione da parte della Giunta Comunale.
7. I costi riportati nell'**Allegato A - parte seconda** sono soggetti ai meccanismi di aggiornamento con le modalità previste nell'art. 7 del presente documento.
8. Il cronoprogramma relativo ai tempi di attivazione dei servizi richiesti dall'Ente Territorialmente Competente, ricompresi nell'**Allegato A - parte seconda**, sarà oggetto di un accordo operativo tra le parti.

Articolo 4 - Titolarità e modalità di conferimento dei rifiuti raccolti

1. Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa si riconosce che, con particolare riferimento all'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e all'Immatricolazione degli automezzi necessari al trasporto dei rifiuti raccolti sul territorio del Comune, il Gestore acquisisce i diritti oggettivi e soggettivi facenti capo all'Ente

Territorialmente Competente stesso compresa la proprietà degli R.S.U. che di conseguenza verranno trasportati in conto proprio.

2. Il Gestore provvede alla stipula di contratti per lo smaltimento e/o conferimento dei rifiuti e/o frazioni raccolte sul territorio dell'ambito dell'Ente Territorialmente Competente. Tali contratti saranno vincolati al rispetto da parte del Gestore delle norme che regolano tale attività e potranno essere conclusi solo con Aziende in possesso dei previsti requisiti di legge.
3. Fatte salve le condizioni prima indicate il Gestore deve farsi carico di espletare tutte le azioni necessarie per assicurare all'Ente Territorialmente Competente l'applicazione delle migliori condizioni di mercato offerte al Gestore.

Articolo 5- Durata dell'affidamento

1. La durata dell'affidamento del servizio è fissata in anni 10 (dieci) a decorrere dal 01/01/2025 al 31/12/2034.
2. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a. nuove e ingenti necessità di investimento (quali ad esempio: realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti urbani, mantenimento del parco mezzi), anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/11;
 - b. mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto

- della regolazione pro tempore vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;
- c. negli eventuali altri casi previsti dalle Parti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge.

TITOLO II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 6- Corrispettivo contrattuale

1. Il corrispettivo è determinato sulla base dei servizi che l'Ente Territorialmente Competente affida al Gestore tra quelli elencati **nell'Allegato A parte seconda** e delle sue successive modifiche o integrazioni. Ai prezzi indicati **nell'Allegato A parte seconda** verrà applicata l'IVA di legge oltre ad eventuali oneri che per legge debbano essere posti a carico dell'Ente Territorialmente Competente.

Articolo 7 - Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

1. L'Ente Territorialmente Competente garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario *pro tempore* vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente.
2. Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui all'art. 29.

3. Resta inteso che il corrispettivo sarà automaticamente aggiornato in caso di richiesta da parte dell'Ente Territorialmente Competente di un numero maggiore o minore di servizi rispetto a quelli inizialmente previsti (frequenza del servizio, trasporti, ecc.) come quantificati nel Disciplinare Tecnico.
4. Il Gestore potrà introdurre modifiche qualitative e/o quantitative al servizio erogato o da erogarsi, che comportino anche variazioni del corrispettivo, solo con il preventivo assenso sottoscritto dall'Ente Territorialmente Competente. In questa ipotesi l'accordo indicherà anche i tempi e i modi di adeguamento del corrispettivo.
5. L'aggiornamento del corrispettivo avverrà con le seguenti modalità:
 - a. per i servizi calcolati in base alla popolazione residente la base di calcolo sarà aggiornata, a partire dal 01 gennaio, utilizzando i dati forniti dal Comune al 31 dicembre precedente. In sede di prima applicazione il numero degli abitanti residenti è calcolato al 31.12.2023 (aggiornamento in continuo della popolazione residente con il ricalcolo della TARI);
 - b. il corrispettivo complessivo verrà inoltre incrementato o ridotto, a valere per l'anno successivo, come di seguito indicato:
 1. per il 60% del suo valore utilizzando la variazione del costo della mano d'opera riferita al CCNL delle imprese esercenti i servizi di igiene urbana, raccolta rifiuti spurghi, ecc.;
 2. per il 30% del suo valore utilizzando la variazione dei costi di esercizio calcolato sull'aumento medio di: lubrificanti in base ai bollettini della Camera di Commercio; variazione delle quotazioni di mercato riferite ad un pneumatico standard (195/70 R 15 C) manutenzione e riparazione e ammortamenti in base ai listini ufficiali ANIA e IVECO; polizze assicurative desunte dall'incremento dei contratti in essere; gasolio desunto dalla Staffetta Petroliera Quotidiana per il gasolio da autotrazione alla pompa o fonte similare;

3. per il 10% del suo valore in base alle variazioni dell'indice ISTAT del costo medio della vita per operai ed impiegati (variazione FOI al 31 dicembre).
- c. La Società avrà diritto all'adeguamento di cui ai precedenti punti a. e b. del corrispettivo dal primo gennaio dell'anno successivo all'affidamento indipendentemente dalla data di effettivo inizio del servizio.
6. Il corrispettivo verrà aggiornato in caso di modifiche normative e/o fiscali che comportino un aggravio dimostrabile dei costi di svolgimento del servizio nel limite degli stessi.

Articolo 8 - Piano Economico Finanziario di Affidamento

1. Il Piano Economico Finanziario di Affidamento allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale *[redatto secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 201/22 per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste]* riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.
2. Il Piano Economico Finanziario di Affidamento si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:
 - a. il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
 - b. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché

il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

- c. le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.
3. Il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui al comma 8.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 9 - Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

1. Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui all'Articolo 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.
2. Ai fini dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento:
 - a. il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento secondo il metodo tariffario pro tempore vigente e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente;
 - b. l'Ente Territorialmente Competente, con le modalità previste dal metodo tariffario vigente *pro tempore*, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
 - c. l'Ente Territorialmente Competente adotta il Piano Economico Finanziario di Affidamento aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.
3. L'Ente Territorialmente Competente assicura, altresì, che l'aggiornamento del Piano

Economico Finanziario di Affidamento effettuato ai sensi del precedente comma 9.2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 10 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario

1. Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Ente Territorialmente Competente istanza di riequilibrio.
2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
3. È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 11 - Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

1. Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i target di qualità stabiliti, comprendono, di norma:

- a. la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;
 - b. la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.
2. Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

Articolo 12 - Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

1. L'Ente Territorialmente Competente decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.
2. L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dall'Ente Territorialmente Competente nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

TITOLO III - QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Articolo 13 - Obblighi in materia di qualità e trasparenza

1. Al presente contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente.
2. Nel caso in cui saranno previste successive variazioni le Parti daranno atto delle variazioni programmate relative all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) che saranno adottate nel corso del periodo di affidamento.
3. Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali Minimi.

TITOLO IV - ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14 - Ulteriori obblighi dell'Ente Territorialmente Competente

1. L'Ente Territorialmente Competente è obbligato a:
 - a. garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
 - b. adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

Articolo 15 - Ulteriori obblighi del Gestore

1. Il Gestore è obbligato a:
 - a. conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dall'Ente Territorialmente Competente, anche mediante la predisposizione di statistiche

semestrali delle quantità di rifiuti gestiti nell'ambito del servizio affidato;

- b. raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto;
- c. provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel *Piano Economico Finanziario di Affidamento*, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;
- d. trasmettere all'Ente Territorialmente Competente le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità
- e. prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ente Territorialmente Competente ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento, anche mediante attività di cooperazione finalizzate alla identificazione, avviso, repressione di atti che compromettano un regolare conferimento dei rifiuti e/o frazioni;
- f. dare tempestiva comunicazione all'Ente Territorialmente Competente del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Ente Territorialmente Competente;
- g. restituire all'Ente Territorialmente Competente e/o ad altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- h. attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- i. proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo

quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;

- j. rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto.
- 2. Sono a carico del Gestore le spese inerenti e conseguenti il rischio di incendio delle attrezzature di proprietà della stessa e l'assicurazione a norma di legge per la responsabilità civile contro terzi.
- 3. Eventuali controversie con gli utenti finali del servizio saranno gestite secondo le modalità previste dalla normativa *pro tempore* vigente.
- 4. In considerazione delle modalità *in house providing* del servizio di affidamento del servizio la parti prioritariamente ricorreranno al comitato di Controllo Analogo, o sua emanazione, per dirimere eventuali controversie.

TITOLO V- DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 16 - Obblighi del Gestore

- 1. Al fine di favorire i controlli sui servizi erogati, il Gestore renderà disponibili, tramite portale web, i dati relativi agli avvenuti conferimenti dei rifiuti e/o dei materiali raccolti presso i centri autorizzati. In particolare, dalla documentazione relativa ai conferimenti dei rifiuti solidi urbani, dovrà risultare il giorno di arrivo agli impianti di smaltimento e l'esplicito riferimento alla provenienza dei rifiuti conferiti oltre alla quantità conferita.
- 2. L'Ente Territorialmente Competente potrà inoltre accedere senza particolari formalità a tutti gli atti relativi al Servizio gestito. Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinente ai servizi oggetto del presente contratto ai fini dello svolgimento dei controlli previsti nell'art. 16 bis e nell'art. 17.
- 3. Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e

conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a cinque anni successivi a quello della Registrazione.

4. Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali necessari allo svolgimento delle attività di servizi ambientali così come indicati nel libro cespiti, tenuto conto che l'organizzazione societaria non prevede una destinazione correlata al singolo affidamento di alcun bene strumentale. Il comitato per il controllo analogo potrà effettuare tutti i controlli statutariamente previsti.

Articolo 16-bis – Commissione Paritetica per il Controllo Analogo

1. Al fine di garantire all'Ente Territorialmente Competente un controllo sul Servizio, analogo a quello esercitato sui servizi erogati direttamente dall'Ente, all'atto dell'affidamento è istituita una Commissione Paritetica costituita da un funzionario nominato dall'Ente Territorialmente Competente (di seguito il “*Referente ETC*”) e da un tecnico nominato dalla Società.
2. Qualora non espressamente e diversamente stabilito il Referente ETC coincide con il Tecnico Responsabile dell'Ufficio Ambiente della Società.
3. Il Referente ETC potrà essere nominato anche congiuntamente da più comuni con le modalità da essi individuate.
4. La Commissione paritetica ha il compito di:
 - a. controllare i livelli qualitativi e vigilare sulla corretta applicazione del Contratto;
 - b. effettuare verifiche periodiche sulla qualità dei servizi e su eventuali criticità;
 - c. formulare all'Ente Territorialmente Competente e al Gestore proposte di modifica o proposte migliorative delle modalità di espletamento del Servizio. Si precisa che, qualora le modifiche concordate non comportino aggravii economici per le Parti, esse diventano operative secondo quanto stabilito dalla Commissione, diversamente, nel

- caso in cui comportassero maggiori costi, esse lo diventeranno previa adozione degli atti necessari da parte degli organi competenti (delibera di giunta, determinazione dirigenziale ecc);
- d. predisporre “*questionari di gradimento*” da distribuire periodicamente agli utenti per verificare il grado di soddisfacimento del servizio, così da adeguarlo al fabbisogno reale;
 - e. valutare congiuntamente ed esprimersi in merito a eventuali criticità che dovessero insorgere sia in relazione alle attività inerenti i servizi erogati sia in merito alla corretta interpretazione dei reciproci obblighi contenuti nel Contratto;
5. Le riunioni della Commissione paritetica si svolgono di norma in modalità remota oppure, su richiesta di una delle parti, in presenza presso la sede del Gestore in data concordata tra i componenti della Commissione.
6. La Commissione è tenuta a redigere un verbale scritto di ogni riunione che verrà trasmesso agli organi comunali e societari competenti qualora non venga raggiunta una intesa di reciproca soddisfazione. Nel caso permanga un disaccordo, l'Ente Territorialmente Competente e il Gestore formalizzeranno la propria posizione dandone comunicazione all'altra parte entro 5 giorni lavorativi successivi alla redazione del verbale. Il compito di dirimere la questione è affidato al Comitato Tecnico nominato ai sensi dell'art. 9 dello Statuto dal Comitato Unitario per il Controllo Analogo (art. 9 dello Statuto e art. 7 del Regolamento per il funzionamento del Comitato per il Controllo Analogo).

Articolo 17 - Programma di controlli

1. L'Ente Territorialmente Competente predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di

- attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.
2. Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e all'Ente Territorialmente Competente anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione pro tempore vigente.
 3. Nell'ambito dei controlli l'Ente Territorialmente Competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.
 4. Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto dell'Ente Territorialmente Competente.

Articolo 17-bis - Cooperazione.

1. È dovere del Gestore, tramite i propri incaricati segnalare immediatamente, al Referente dell'Ente Territorialmente Competente, tutte quelle circostanze ed i fatti che, rilevati nell'espletamento del loro compito, possono impedire o rendere più difficoltoso o meno efficace il regolare svolgimento del servizio; l'Ente Territorialmente Competente sarà tenuto ad attivarsi senza ritardo per la rimozione degli impedimenti o delle difficoltà segnalate dal Gestore.
2. È dovere della Società denunciare immediatamente al Referente dell'Ente Territorialmente Competente le irregolarità rilevate durante lo svolgimento dei servizi (getto abusivo di materiali, deposito e/o abbandono di immondizie od altro sulle strade, ecc.....) coadiuvando l'opera di accertamento degli addetti Comunali con l'offrire tutte le indicazioni possibili per la individuazione dei responsabili.

Articolo 18 - Modalità di esecuzione delle attività di controllo

1. L'Ente Territorialmente Competente effettua le attività di controllo sulla corretta

esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 17.

TITOLO VI - CONTROVERSIE

Articolo 19 - Esecuzione d'ufficio del servizio

1. Verificandosi gravi deficienze od abusi nell'adempimento delle disposizioni contenute nel presente disciplinare ed ove il gestore, previamente diffidata, non ottemperi ai propri doveri nel termine assegnatole, esperito infruttuosamente ogni tentativo di conciliazione, l'Ente Territorialmente Competente avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, a spese del gestore, i lavori e le prestazioni necessari per assicurare il regolare andamento del servizio.
2. La diffida ad adempiere dell'Ente Territorialmente Competente dovrà essere scritta, motivata, circostanziata e dovrà specificare gli obblighi assunti dal Gestore rimasti inadempiti, con assegnazione di un termine congruo per porre rimedio alla mancanza contestata e all'inadempimento.

Articolo 20 - Condizioni di risoluzione

1. Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, le Parti disciplinano espressamente le condizioni di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, prevedendo espressamente le ipotesi di inadempimento oggetto delle clausole risolutive espresse ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, nonché le modalità e i termini per l'intimazione ad adempiere secondo la previsione dell'articolo 1454 del Codice civile.

Articolo 21 – Revoca dell’Affidamento

1. L'Ente Territorialmente Competente potrà revocare l'affidamento in qualsiasi momento

con atto motivato dal Consiglio comunale e con contestuale dismissione delle quote azionarie. In questa ipotesi la revoca dell'affidamento avrà efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo.

2. Resta inteso che l'Ente Territorialmente Competente entro il termine del trentun gennaio dell'anno successivo si impegna a riconoscere al gestore del Servizio i servizi svolti, compreso l'eventuale conguaglio e le eventuali spese anticipate dalla Società per forniture e opere realizzate per conto dell'Ente Territorialmente Competente e dei mezzi acquistati per lo svolgimento del servizio per conto dell'Ente Territorialmente Competente limitatamente all'eventuale quota residua calcolata come differenza tra il corrispettivo concordato e quanto già liquidato. Conseguentemente il Gestore si impegna a consegnare all'Ente Territorialmente Competente i beni acquistati e/o realizzati.

Articolo 22 - Controversie.

1. Le Parti si impegnano a comporre bonariamente le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione dei servizi affidati secondo il presente Contratto. Esperite inutilmente le iniziative necessarie a ricomporre tempestivamente eventuali contestazioni le Parti si impegnano ad affidare al Comitato per il controllo analogo previsto all'art. 9 dello Statuto, o ad un Collegio di tre suoi componenti da esso delegati, la funzione di conciliatore per la composizione bonaria della controversia. Il Comitato o il Collegio da esso delegato, quale amichevoli compositori, dirimerà la vertenza nel termine di 90 giorni, decorsi i quali, fatta salva la concessione di proroghe con il consenso delle Parti, ciascuna di esse sarà libera di adire l'Autorità Giudiziaria competente
2. In caso di mancato accordo tra le Parti, tutte le controversie saranno devolute in via esclusiva al Tribunale di Bergamo.

TITOLO VII CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 23 - Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

1. L'Ente Territorialmente Competente è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
2. Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.
3. Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, l'Ente Territorialmente Competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante e, in accordo con il Gestore stante il rapporto *in house providing*, quelli da trasferire al Gestore entrante.
4. L'Ente Territorialmente Competente dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
5. L'Ente Territorialmente Competente individua, con propria deliberazione, dopo aver condiviso il procedimento con il Gestore uscente ai sensi del comma 3, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette all'Ente Territorialmente Competente le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; l'Ente Territorialmente Competente delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua

verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.

6. A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Ente Territorialmente Competente sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.
7. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Ente Territorialmente Competente, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.
8. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Ente Territorialmente Competente, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Ente Territorialmente Competente unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi.

Articolo 24 - Trattamento del personale

1. Il Gestore garantisce l'applicazione nei riguardi dei propri dipendenti del trattamento normativo e salariale disciplinato dal contratto di categoria oltre agli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla legge.
2. Il Gestore è tenuto a far osservare al personale addetto al servizio gli obblighi derivanti dal

presente contratto e le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il corso dell'affidamento, comprese le norme regolamentari e le ordinanze Comunali in materia.

3. L' Ente Territorialmente Competente, pertanto, si impegna a trasmettere al Gestore i regolamenti in vigore presso l'Ente inerenti i servizi affidati e a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica.
4. Il Gestore è responsabile di ogni danno, imputabile a lei o ai suoi dipendenti o incaricati, che possa derivare all' Ente Territorialmente Competente o a terzi nell'espletamento del servizio.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 - Assicurazioni

1. Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per
 - a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di € 7.000.000,00;
 - b) Responsabilità Civile Operai Prestatori di lavoro, fino al massimale di € 3.000.000,00;
 - b) Protezione allRisk, con massimali diversificati in funzione del rischio assicurato.

Articolo 26 - Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

1. Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:
 - o disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;

- o provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
 - o provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
 - o modifiche programmate indicate nel presente contratto.
2. Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori *ratione temporis* vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse.

Articolo 27 - Spese relative alla sottoscrizione del Contratto

1. Il presente atto si configura come affidamento di un pubblico servizio ad un proprio ufficio ("*in house*") in conseguenza del controllo analogo esercitato dal Comune; tutte le spese, nessuna esclusa ed eccettuata, che eventualmente dovessero insorgere a seguito della sottoscrizione del presente disciplinare sono, pertanto, a carico del Comune.

Articolo 28 - Norme finali

1. Per quanto non normato dal presente disciplinare si farà riferimento al Codice Civile per quanto applicabile, alla normativa di settore in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e alla normativa in materia di affidamenti mediante l'istituto dell'*in house providing* nonché alle norme in materia di Regolazione da parte dell'Autorità.

Articolo 29 - Trattamento dei dati

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) e si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi all'esecuzione del servizio e

CCERCOM-SERVIZIOCOMPENALI SPA-2025-2025-0085428

Articolo 30 - Allegati

1. Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente contratto:
 - a. Deliberazione dell'Ente Territorialmente Competente n. ____ del _____
 - b. Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento;
 - c. Piano Economico Finanziario di Affidamento;
 - d. Disciplinare tecnico.

*** *

La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggette ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 1, lettera "b" della Tariffa parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

L'Ente Territorialmente Competente – Comune di

Il Gestore - Servizi Comunali S.p.A. - Enrico de Tavonatti